



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-125.2.0.-8

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Aprile il sottoscritto Bellinato Luca in qualita' di dirigente di Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA TRATTATIVA DIRETTA N. 1275679 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CINQUE ANALIZZATORI DI TRAFFICO PORTATILI (CIG Z242CB1447)

Adottata il 30/04/2020
Esecutiva dal 30/04/2020

30/04/2020	BELLINATO LUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-125.2.0.-8

OGGETTO MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA TRATTATIVA DIRETTA N. 1275679 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CINQUE ANALIZZATORI DI TRAFFICO PORTATILI (CIG Z242CB1447)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 2020-125.2.0.-6 con la quale si è proceduto ad indire una trattativa diretta con un unico operatore sulla piattaforma MePA di CONSIP ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di cinque analizzatori di traffico portatili;

CONSIDERATO

che in data 23/04/2020, è stata attivata apposita Trattativa Diretta (TD 1275679) per la fornitura di cui trattasi con la ditta **SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.C.A.E** Via Volta, 6 - 20090 Segrate (MI) P.I. 00857000152 con termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato per il giorno 30/04/2020, alle ore 18:00;

CONSIDERATO ALTRESI'

che la "Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta" vigente ed elaborata da Consip SpA prevede la possibilità di modificare le caratteristiche tecniche ed economiche della procedura di Trattativa Diretta pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fino a quando non viene presentata l'offerta da parte dell'operatore economico invitato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità presente a sistema ed attivabile mediante il pulsante "Modifica trattativa";

Vista la comunicazione informale pervenuta dalla ditta **S.C.A.E** con la quale ha richiesto alcune modifiche relativamente alle condizioni della Trattativa diretta in questione;

Valutate, dal Responsabile Unico del Procedimento, le proposte di modifica pervenute dalla ditta e ritenuto che queste ultime possono essere accolte;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato pertanto che si rendono necessarie le modifiche, anche a seguito degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai seguenti articoli del documento Condizioni particolari di fornitura:

ART. 7 CONSEGNA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE. Consegna entro trenta (30) giorni solari e continuativi dalla data di stipula del contratto.

In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viste le difficoltà di approvvigionamenti e spedizioni secondo le normali tempistiche, si concedono ulteriori 15 giorni per la consegna per un totale di 45 giorni solari, salvo cause di forza maggiori.

ART. 10 GARANZIA L'offerente dovrà fornire garanzia secondo i termini di legge.

ART. 12 PENALI Il mancato rispetto delle scadenze indicate all'art.7 del presente documento comporterà l'applicazione di una penale stabilita nell'importo di Euro 50,00, per ogni giorno solare di ritardo maturato (oltre i citati 45 giorni).

VERIFICATO che le modifiche sopraindicate non inficiano l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio in affidamento che pertanto rimangono invariati;

RITENUTO, pertanto, necessario per l'affidamento del servizio in oggetto e tenuto conto delle ragioni su esposte effettuare le modifiche suindicate al documento "Condizioni particolari di fornitura" allegato della Trattativa Diretta in oggetto che si allega in versione aggiornata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di prolungare il termine ultimo per la presente dell'offerta relativamente alla Trattativa diretta a mezzo MePA di Consip SpA fissandolo al giorno 05/05/2020 alle ore 18.00;

VISTI

la Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l'articolo 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

la Deliberazione n. 13 del 30/01/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova triennio 2020 - 2021. Revisione 2020;

DETERMINA

Per le ragioni meglio esposte in premessa,

1. di modificare il documento " Condizioni Particolari di fornitura ", inerente alla Trattativa Diretta n. 1275679 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA per la fornitura di cinque analizzatori di traffico portatili introducendo le seguenti modifiche:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ART. 7 CONSEGNA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE Consegna entro trenta (30) giorni solari e continuativi dalla data di stipula del contratto.

In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viste le difficoltà di approvvigionamenti e spedizioni secondo le normali tempistiche, si concedono ulteriori 15 giorni per la consegna per un totale di 45 giorni solari, salvo cause di forza maggiori.

ART. 10 GARANZIA L'offerente dovrà fornire garanzia secondo i termini di legge

ART. 12 PENALI Il mancato rispetto delle scadenze indicate all'art.7 del presente documento comporterà l'applicazione di una penale stabilita nell'importo di Euro 50,00, per ogni giorno solare di ritardo maturato (oltre i citati 45 giorni).

2. di approvare, pertanto, il documento "Condizioni particolari di fornitura " in versione aggiornata e contenente le modifiche suindicate;
3. di prolungare il termine ultimo per la presente dell'offerta relativamente alla Trattativa diretta a mezzo MePA di Consip SpA fissandolo al giorno 05/05/2020 alle ore 18.00;
4. di aggiornare la documentazione inerente alla Trattativa diretta sulla piattaforma del MePA di Consip SpA caricando a sistema il documento " Condizioni particolari di fornitura " che costituisce parte integrante del presente provvedimento in versione aggiornata, in sostituzione dell'attuale;
5. di dare atto che :
 - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - con atto datoriale PG 108100 del 02/04/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Maurizio Bernardoni, funzionario presso la Direzione Mobilità e Trasporti –Settore Regolazione, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n.50 del 2016;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Ing. Luca Bellinato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG Z242CB1447

**TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016,
DELLA FORNITURA DI 5 (CINQUE) ANALIZZATORI PORTATILI DI
TRAFFICO PER IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI VEICOLARI**

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE di GENOVA – Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti via di Francia,
1- 16149- Genova;
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Bernardoni Maurizio della Direzione Mobilità e Trasporti settore Regolazione.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice eventuali comunicazioni, informazioni e richieste di chiarimenti, nell'ambito del presente procedimento, devono essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici .

L'assegnazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che il Comune di Genova si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Particolari la fornitura con consegna al piano presso gli uffici della Direzione Mobilità del Comune di Genova, di n. 5 (cinque) analizzatori di traffico portatili per il monitoraggio dei flussi veicolari.

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- Manualistica (sia in formato cartaceo che CD ROM) relativa al corretto impiego e funzionamento delle apparecchiature
- Contratto di garanzia delle apparecchiature della durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi
- Software e hardware necessari allo svolgimento delle seguenti attività:
 - Programmazione degli analizzatori (tramite PC);
 - Scaricamento su PC e successiva gestione dei dati registrati dagli analizzatori;
 - Ricarica delle batterie.

Per le caratteristiche tecniche minime richieste, , si rimanda all'art. 6 del presente documento Condizioni Particolari di Fornitura. La ditta offerente dovrà obbligatoriamente quotare l'articolo *specifico* indicato o *equivalente*, se esistente. **Qualora vengano quotati come *equivalenti* articoli che non siano in possesso di tutte le caratteristiche e funzioni descritte per l'articolo *specifico* non si procederà ad accettare l'offerta.**

§§§

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Fornitore cui è rivolta la trattativa risulta in possesso dell'abilitazione al MePA per l'iniziativa Beni "Attrezzature e Segnaletica stradale"

La documentazione per la presentazione dell'offerta deve essere prodotta secondo le modalità ed i termini indicati nella trattativa diretta pubblicata su MePa.

Documentazione amministrativa

Devono essere inseriti e sottoscritti digitalmente i seguenti documenti, pena l'esclusione dalla procedura negoziata:

- DGUE
- Dichiarazione integrative a corredo del DGUE
- Condizioni - Capitolato, firmato digitalmente, per accettazione delle clausole in esso contenute.

Offerta economica

(generata automaticamente dal sistema) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'impresa a pena esclusione.

L'impresa, a comprova di quanto offerto, dovrà produrre adeguata e completa documentazione, costituita da schede tecniche attestanti le caratteristiche del prodotto o idonea attestazione del produttore da cui riscontrare le eventuali caratteristiche non direttamente desumibili dalle schede del prodotto stesso, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 6.

L'impresa potrà comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento.

§§§

ART. 3 NORME DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

L'affidamento dell'incarico avverrà secondo le modalità di cui all'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*.

L'aggiudicazione sarà preceduta da determinazione dirigenziale ex art. 32, comma 2 del Codice e secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4 e l'efficacia della stessa è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla normativa.

Le cause di esclusione sono quelle previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui il Comune di Genova non dovesse, per qualsivoglia motivo, procedere all'affidamento.

Stipula del Contratto

Ai sensi del DPR n. 642/1972, il contratto concluso sul MePA, è assoggettato all'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici) ogni quattro pagine, ovvero cento righe e l'assolvimento è onere del fornitore.

Il pagamento dovrà avvenire dopo la stipula del contratto, tramite una delle seguenti modalità:

- consegna di n. 1 contrassegno telematico direttamente alla Stazione appaltante;
- attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24 inviato alla Stazione Unica Appaltante.

In caso di mancata trasmissione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, entro e non oltre 15

(quindici) gg. dalla stipula del contratto sul MePA, la stazione appaltante provvederà ad inoltrare segnalazione dell'omesso pagamento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

§§§

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA

L'importo presunto della fornitura, comprensivo di trasporto e consegna al piano, ammonta a complessivi Euro 9.990,00 oltre IVA;

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore.

§§§

ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA

Alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'offerente dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni particolari di fornitura".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante.

§§§

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono descritte nei paragrafi che seguono.

Modalità installazione

Ogni analizzatore, provvisto di apposita copertura protettiva, dovrà essere posizionabile, mediante l'utilizzo di chiodi o altri sistemi similari, nella parte mediana della corsia. La copertura protettiva dovrà essere realizzata in materiale impermeabile all'olio, alla benzina ed altri composti chimici e resistente alle radiazioni ultraviolette; dovrà inoltre proteggere l'apparato sottostante dall'impatto dei veicoli, compresi quelli pesanti, e dovrà essere dotata di caratteristiche superficiali tali da garantire ottime prestazioni di aderenza con il pneumatico.



Figura 1: esempio di installazione

Tecnologia di funzionamento

Ogni analizzatore dovrà basare il proprio funzionamento su sensori magnetici, in grado di rilevare le distorsioni del campo magnetico terrestre indotte da un veicolo in transito sopra o in prossimità dell'analizzatore stesso. Tali distorsioni consentiranno di identificare la massa magnetica dei veicoli, determinandone la classe di appartenenza, la lunghezza e la velocità.

Software di supporto

Ciascun analizzatore dovrà essere configurabile mediante connessione a Personal Computer. In particolare dovranno essere configurabili le seguenti informazioni:

- nome della località di installazione;
- numero della corsia di installazione;
- data e ora di inizio e fine della rilevazione;
- periodo di aggiornamento dei dati (da 1 a 120 minuti).

Dovrà inoltre essere fornito/aggiornato un software di gestione dei dati, realizzato in ambiente windows, allo scopo di scaricare su PC le informazioni raccolte e immagazzinate nella memoria di ciascun analizzatore. Il software dovrà inoltre consentire la generazione di rapporti e grafici, allo scopo di rappresentare e illustrare i risultati delle campagne di rilievo. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere esportabile nei seguenti formati: pdf, html e csv.

Specifiche tecniche

Ciascun analizzatore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione: batterie agli ioni di Litio ricaricabili e sostituibili sul campo, in grado di garantire un'autonomia massima di 21 giorni;
- Peso: < 1 Kg;
- Temperature operative: tra -20 C° e 60C°;
- Memoria: Micro Serial Flash (3 Mb)

- Capacità memoria: fino a 300.000 veicoli o 21 giorni (dipende da quale delle due condizioni viene raggiunta prima)

Funzionalità e dati rilevati

Gli analizzatori dovranno rilevare le seguenti grandezze:

- Flussi di traffico [Veicoli/ora];
- Tasso di occupazione;
- Velocità [Km/ora]
- Lunghezza dei veicoli [m].

Gli analizzatori dovranno inoltre essere in grado di classificare i mezzi in transito, suddividendoli sia per classi di lunghezza (almeno 13, definibili dall'utente) che per classi di velocità (almeno 15, definibili dall'utente).

Prestazioni e affidabilità del dato

- Velocità rilevata compresa tra 13 Km/ora e 193 Km/ora
- Affidabilità classificazione lunghezza: 90% +/-1,22 m
- Affidabilità classificazione velocità: 90% +/- 6,4 Km/ora
- Affidabilità conteggio: 95%

§§§

ART. 7 CONSEGNA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE

La consegna dei 5 (cinque) analizzatori portatili di traffico dovrà avvenire presso gli uffici della Direzione Mobilità del Comune di Genova entro e non oltre i trenta (30) giorni solari e continuativi dalla data di stipula del contratto.

In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viste le difficoltà di approvvigionamenti e spedizioni secondo le normali tempistiche, si concedono ulteriori 15 giorni per la consegna per un totale di 45 giorni solari, salvo cause di forza maggiori.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

La consegna di quanto commissionato dovrà avvenire, sabato e festivi esclusi, nelle ore di lavoro (da lunedì a giovedì 9:30 – 12:00\14:30 – 16:30, venerdì 9:30 – 13:00).

Qualora, venga consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la fornitura e di richiederne la sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari, a totale carico della ditta, con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

§§§

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Con la stipula del contratto, l'offerente si obbligherà ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto; in ogni caso, l'offerente si obbligherà ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalla normativa in materia.

L'offerente accetterà, senza riserva alcuna, l'incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del contratto, delle presenti condizioni particolari del contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di affidamento del contratto, nonché delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l'offerente piena e completa conoscenza.

§§§

ART. 9 VERIFICHE

L'offerente dovrà rendersi disponibile per permettere l'adeguato svolgimento delle operazioni di verifica entro i termini fissati dal Responsabile di Procedimento.

In caso di esito negativo della verifica, verrà emesso apposito verbale, con le richieste delle modifiche necessarie. In caso di esito positivo verrà emesso invece il certificato di regolare esecuzione.

L'offerente s'impegna a porre rimedio a proprio esclusivo onere e nel minor tempo possibile a tutti gli inconvenienti e difformità riscontrati, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Genova.

Dalla data di esito positivo delle operazioni di verifica, e la relativa redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intero sistema, decorreranno i termini di garanzia dell'intera fornitura.

Prima di questa data l'offerente sarà comunque tenuto ad intervenire sul sistema con le stesse modalità offerte per la garanzia a fronte di ogni malfunzionamento o anomalia segnalata.

Durante il periodo intercorrente tra le date di installazione e di verifica, il Comune di Genova, potrà condurre tutte le prove ed i test per verificarne la congruità, il suo corretto funzionamento e l'aderenza alle specifiche prestazionali e di affidabilità dichiarate in sede d'offerta. L'offerente sarà tenuto in questo periodo a correggere senza nulla pretendere ogni malfunzionamento, mancanza o incongruenza riscontrata.

§§§

ART. 10 GARANZIA

L'offerente dovrà fornire garanzia secondo i termini di legge.

Gli interventi in garanzia saranno svolti a seguito di segnalazione e/o rilevazione di malfunzionamento e consisteranno nella riparazione/sostituzione delle parti difettose ed il ripristino delle funzionalità del sistema secondo la sua configurazione precedente il guasto.

L'eventuale sostituzione e/o riparazione di componenti difettosi o rotti sarà a cura dell'offerente, con parti e/o componenti originali, intendendo per "originali" parti e/o componenti garantiti come nuovi e almeno dello stesso livello di revisione della parte o del componente da sostituire.

Tutti gli eventuali interventi in garanzia, che si rendessero necessari saranno resi senza alcun onere aggiuntivo. S'intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla segnalazione e quant'altro costo relativo all'intervento stesso.

Per le segnalazioni in oggetto dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico attivo 08:00 – 17:00 tutti i giorni lavorativi e/o altra modalità individuata dall'offerente.

§§§

ART. 11 NORME DI SICUREZZA

L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopraccitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza da interferenze è pari a zero.

§§§

ART. 12 PENALI

Il mancato rispetto delle scadenze indicate all'art.7 del presente documento comporterà l'applicazione di una penale stabilita nell'importo di Euro 50,00, per ogni giorno solare di ritardo maturato (oltre i citati 45 giorni).

Il Comune di Genova inviterà, con richiesta scritta inviata a mezzo PEC, l'offerente ad adempiere entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Il Comune di Genova inviterà, con richiesta scritta inviata a mezzo PEC, l'offerente ad adempiere entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Qualora a seguito di tale richiesta scritta l'offerente non ottemperi alle richieste, il Comune di Genova comminerà, per ogni mancata esecuzione delle attività che non sia non giustificata, una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del contratto.

Il RUP provvederà a contestare l'inadempimento all'offerente e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al Comune di Genova entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al contraente.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'offerente.

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'offerente si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per il Comune di Genova, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'offerente nel corso dell'esecuzione del servizio come cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'offerente in forma scritta a mezzo PEC, che produrrà effetto dalla data di ricezione.

Per l'applicazione delle penalità il Comune potrà rivalersi sui crediti maturati o sulla garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria. Il responsabile del procedimento provvederà a contestare l'inadempimento al contraente e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 10 giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al contraente. Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al contraente. E' fatta salva la possibilità da parte del Comune di agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito a causa di ritardi negli interventi di manutenzione.

§§§

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune di Genova risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'offerente, qualora l'offerente stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'offerente nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'offerente verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'offerente salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dello stesso.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'offerente.

§§§

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Bancario indicato dall'offerente, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'offerente medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro 7 (sette) giorni, al Comune di Genova eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

§§§

ART. 15 FATTURE E PAGAMENTI

Le prestazioni rese dall'offerente saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel contratto,

nelle presenti condizioni particolari di contratto o dagli stessi richiamate. Ad avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, l'offerente potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal RUP, il quale controllerà, sotto la propria responsabilità, la regolarità di tali documenti e la corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite.

Il pagamento delle prestazioni avverrà in un'unica soluzione a termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante atto di liquidazione digitale. L'offerente è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero di C.I.G. e il Codice IPA R74KAR. Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto; l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'offerente via PEC.

Nell'ambito del meccanismo dello split payment (introdotto con Legge di Stabilità 2015), per i soggetti che compiono operazioni di cessione beni e/o prestazione di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA viene versata direttamente dal committente e, pertanto nella fattura dovrà essere riportata l'annotazione relativa alla "scissione dei pagamenti" (senza la quale non sarà possibile procedere al pagamento della fattura stessa).

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), il Comune di Genova, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

§§§

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 Regolamento U.E. n. 679)

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Garibaldi 9, 16124 Genova; e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi 9, 16124 Genova; e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; telefono: 010-5572665.

I dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso saranno trattati, per l'adempimento degli obblighi legali connessi, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della Protezione dei dati personali presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

§§§

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Se questa si verificherà il Comune di Genova avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'offerente, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

§§§

ART. 18 CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

§§§

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

PROCEDURE DI RICORSO avanti il T.A.R. LIGURIA – Via Fogliensi 2, 16145 Genova – tel. 010 9897100, entro i termini di legge.

§§§

ART. 20 SPESE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'offerente che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti e di mercato elettronico.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D. Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile.

§§§

ART. 21 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.